

RAPPORTO  
della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 8 giugno 1962 concernente un disegno di legge  
sui campeggi

(del 23 novembre 1962)

I motivi che giustificano l'emanazione di una legge sui campeggi già sono stati ampiamente ricordati nel messaggio del Consiglio di Stato. Se era necessaria una ulteriore prova della necessità di un intervento dell'Autorità cantonale a vigilare questo settore del turismo, essa è data dall'imponenza stessa del fenomeno quale risultò dall'inchiesta-controllo eseguita dagli organi di polizia nelle notti del 1. e del 15 agosto 1962.

I dati di quella inchiesta, che qui vengono riferiti, fanno comprendere come il soggiorno sia pure temporaneo di un così ingente numero di persone, in massima stranieri, pone un complesso di problemi di ordine generale di fronte ai quali l'Autorità non può rimanere passiva.

La notte del 1. agosto u.s. furono controllati 73 campeggi sparsi sull'intero territorio cantonale: le tende erette risultarono in numero di 9.875, le persone ospitate nei campeggi in totale 29.314. Il controllo ripetuto la notte del 15 agosto, in 71 campeggi, rilevò la presenza di 6.198 tende e di 18.525 persone.

E' da notare inoltre come l'adozione di una chiara norma legale sia auspicata da coloro stessi che professionalmente si occupano di offrire ai campeggiatori le aree su cui sostare, perchè ciò permette loro di agire con maggior sicurezza nei rapporti con l'Autorità e con gli stessi ospiti. Infine è giusto sottolineare che il regolamento fin qui applicato, anche se manchevole dal punto di vista giuridico come il Consiglio di Stato osserva nel messaggio stesso, ha dato buona prova per quanto riguarda l'applicazione, per cui nel corso del 1962 l'attività dei campeggi non ha suscitato particolari lamenti nell'opinione pubblica e lo stesso controllo di polizia già sopra ricordato ha constatato l'esistenza di un numero ridotto di casi irregolari.

La Commissione, esaminando il testo del progetto preparato dal Consiglio di Stato, si è trovata a regolare una materia particolarmente complessa, urtandosi spesso in difficoltà ed in sottili problemi giuridici, vuoi per delimitare la portata della legge su un fenomeno non ancora pienamente sviluppatosi, vuoi per inserire le nuove norme nell'insieme delle leggi in vigore senza scostarsi troppo dai principi che già si applicano ad attività similari.

La Commissione non ha ritenuto di prescindere completamente nel regolare questa nuova attività dalla legge sugli esercizi pubblici, anche se risalendo questa al 1931 non contempla i casi speciali di uno spaccio di bevande in un campeggio o di un datore di alloggio che offre alla clientela tende o baracche prefabbricate, casi nei quali non sembra necessario chiedere gli stessi requisiti giustificati per un ristorante o un albergo: tuttavia non resta che auspicare il pronto esame di una nuova legge sugli esercizi pubblici, ove queste nuove situazioni abbiano a trovare confacente regolamentazione.

Così la Commissione ha pure rilevato la complessità di certe procedure, per cui il cittadino deve stendere ripetute istanze a diverse Autorità cantonali, assumendosi personalmente il compito di coordinare dal di fuori l'attività di uffici o Dipartimenti, competenti in forza di leggi diverse su un medesimo oggetto:

a questo proposito attira l'attenzione del Consiglio di Stato sulla necessità di rendere più spedito l'esame delle pratiche mediante un efficace coordinamento dell'attività dei diversi uffici dell'amministrazione.

La Commissione, tenendo conto dell'esperienza fatta con il precedente regolamento, esperienza di cui si è valsa grazie alla collaborazione data ai suoi lavori dagli organi del Dipartimento di polizia, ha elaborato un nuovo testo che segue, per gran parte, il progetto del Consiglio di Stato: le modificazioni più importanti vengono illustrate con una breve spiegazione.

#### *Art. 1 Definizione di campeggio*

La Commissione ha voluto meglio definire la nozione di « campeggio » facendo risaltare che si tratta di un'area « con particolari attrezzature » destinata « stabilmente » all'erezione di tende ed alla sosta di roulotte.

Non rientra in questa definizione nè il « campeggio occasionale » (art. 11) ove l'area è adibita per breve durata e provvisoriamente alla erezione di tende: si tratta degli attendamenti organizzati da associazioni (esploratori, ecc.) o da scuole, al di fuori delle aree destinate a campeggi stabili: per questi attendamenti è prevista un'autorizzazione speciale ed il regolamento fisserà i requisiti minimi per garantire il rispetto delle necessarie norme igieniche, ecc.

Non cadono ovviamente sotto la legge gli attendamenti singoli su terreni pubblici o privati: è però evidente che qualora questi attendamenti dovessero raffigurare per la loro intensità o per la loro durata la figura del campeggio secondo l'art. 1, l'Autorità cantonale interverrà perchè sia ossequiata la legge.

#### *Art. 2 Autorizzazione*

La Commissione ha aggiunto, tra i fattori che vanno considerati al momento del rilascio dell'autorizzazione per un campeggio, anche quello della « salvaguardia dell'ordine pubblico ».

Il messaggio del Consiglio di Stato illustra come le garanzie costituzionali circa la libertà di commercio e la proprietà pongono dei limiti all'intervento dell'Autorità cantonale: non sembra quindi possibile stabilire per i campeggi un *numerus clausus*. Tuttavia può verificarsi il caso in cui lo sviluppo incontrollato di campeggi in una determinata zona, sia per l'estensione di campeggi esistenti, sia per la costruzione di nuovi campeggi, abbia a causare problemi di ordine pubblico non altrimenti risolvibili che con una proibizione o una limitazione nella capienza dei campeggi: e ciò anche se i singoli campeggi risultano conformi alle norme di legge circa la tutela del paesaggio, delle bellezze naturali, degli abitati, della sicurezza dei campeggiatori (art. 4). La clausola generale dell'ordine pubblico (che già attualmente si può desumere dall'art. 87 della legge organica comunale) permetterà all'Autorità cantonale di tutelare adeguatamente anche in questi casi l'interesse generale: evidentemente tale norma potrà trovare applicazione solo nei limiti posti dalla giurisprudenza del Tribunale federale.

#### *Art. 3 Gerenza*

La Commissione ha adottato una nuova formulazione per regolare il caso in cui il titolare dell'autorizzazione non gestisca personalmente il campeggio: anche l'art. 9 ha dovuto essere di conseguenza adattato.

Il problema della responsabilità nei confronti dell'Autorità cantonale resta immutato: responsabile è il titolare dell'autorizzazione (art. 3 e art. 27) anche se affida il campeggio ad un terzo (gerente) con i requisiti di legge.

Se nel campeggio si servono cibi o bevande, oppure si dà alloggio in tende o altri rifugi, occorre che siano ossequiati i requisiti fissati dalla legge sugli esercizi pubblici nella persona del titolare della speciale patente (art. 25).

#### *Art. 4 Requisiti del terreno*

Sono stati raggruppati in questo articolo i requisiti concernenti l'area destinata a campeggio, sia per quanto riguarda il terreno stesso, sia per quanto riguarda la sua ubicazione generale.

#### *Art. 5 Assicurazione responsabilità civile*

La Commissione, sentito il Dipartimento che ha assunto le necessarie informazioni, ha ritenuto di dover fissare nella legge l'obbligo per il titolare del campeggio di assicurarsi per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.

La Commissione non ritiene che dal rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un campeggio possa derivare allo Stato una qualsiasi responsabilità per danni che dovessero accadere ad un campeggiatore per difetto del terreno o altri motivi: tuttavia ha voluto che fosse richiamato al titolare dell'autorizzazione la sua responsabilità e che per questa responsabilità il titolare fosse assicurato. Data la varietà delle situazioni, le modalità dell'assicurazione saranno fissate dal regolamento.

#### *Art. 6 e 7*

Si tratta di norme che devono trovare espressa formulazione nella legge per poter essere applicate validamente: per quanto riguarda l'imposizione di recinti o ripari, essi saranno richiesti quando ragioni di sicurezza o di estetica lo esigono: si pensi in special modo ai campeggi situati lungo vie di traffico che hanno sollevato parecchie proteste e presentano anche un indubbio pericolo per la circolazione stradale.

#### *Art. 8 Tasse*

La Commissione ha ritenuto, considerato il notevole lavoro che causano i campeggi agli organi statali, specie alla polizia, di proporre il prelievo di una tassa annua ricorrente, da stabilire in relazione all'importanza del campeggio (pernottamenti, durata dell'apertura, ecc.) da un minimo di Fr. 50,— ad un massimo di Fr. 2.000,—.

Nessun cambiamento di rilievo ai capi II e III.

Al Capo IV, norme sussidiarie, sono state apportate solo alcune modificazioni alla sistematica: si tratta di norme che vengono richiamate affinché non sorgano dubbi circa la loro applicabilità nel caso dei campeggi. Ovviamente la elencazione non è limitativa: la Commissione ha tolto il richiamo alla legge sull'ordine pubblico (bastando l'art. 23), e alla legge sulle insegne; leggi generali che trovano ugualmente applicazione anche nelle aree destinate a campeggio.

Con queste considerazioni, la Commissione sottopone al Gran Consiglio un nuovo testo di legge, proponendone l'adozione.

*Per la Commissione della Legislazione:*

A. Lepori, relatore

Bignasca — Bordoni — Induni — Maino  
— Masoni — Snider — Tamburini —  
Wyler

## LEGGE SUI CAMPEGGI

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 8 giugno 1962 n. 1068 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

### Capo I

#### NORME GENERALI

##### Art. 1

**A. CAMPEGGI :**  
**Nozione di**  
**campeggio**

E' campeggio, secondo la presente legge, ogni area con particolari attrezzature destinata stabilmente all'erezione di tende o alla sosta di « roulottes ».

##### Art. 2

**Autorizzazione**  
**e ricorso**

L'apertura e l'esercizio di un campeggio sono soggetti a una autorizzazione di polizia.

L'autorizzazione è concessa dal Dipartimento di polizia (detto in seguito : Dipartimento), sentito il Municipio del Comune in cui sorge il campeggio, accertati i requisiti previsti dalla presente legge e tenuto conto della salvaguardia dell'ordine pubblico.

Il regolamento di applicazione stabilisce i modi di presentazione della domanda.

Contro la decisione del Dipartimento l'interessato può ricorrere nel termine di quindici giorni al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

##### Art. 3

**Condizioni per**  
**l'autorizzazione:**  
**a) requisiti del**  
**gerente**

Il titolare dell'autorizzazione può gestire personalmente il campeggio o affidarne, sotto sua responsabilità, la gerenza ad altra persona.

Il gerente del campeggio dev'essere persona maggiorenne, di buona condotta, di sana costituzione fisica, in possesso dell'esercizio dei diritti civili, domiciliata nel Cantone.

Per accertarsi dell'idoneità del gerente il Municipio e il Dipartimento provvedono alle indagini necessarie.

Il Dipartimento promuove corsi per i gerenti allo scopo di istruirli sulle norme disciplinanti la materia.

##### Art. 4

**b) requisiti del**  
**terreno**

Ogni terreno da destinare a campeggio dev'essere a fondo stabile, ben filtrante, e non essere stato coltivato e concimato da almeno un anno.

Non possono essere destinati a campeggio :

- a) terreni acquitrinosi, depressi o tali da poter essere sommersi da improvviso alzamento del livello delle acque o da piene di fiumi, riali o rogge;
- b) terreni situati al disotto del livello stradale in condizioni tali da ricevere il deflusso delle acque piovane;
- c) terreni formati dall'ammasso di detriti industriali o di rifiuti;
- d) terreni situati in zone in cui l'istallazione del campeggio possa recare grave pregiudizio agli abitanti delle case circostanti, al paesaggio, alle bellezze naturali in genere;
- e) terreni tali da presentare in genere pericoli per l'incolumità dei campeggiatori.

#### Art. 5

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di ogni danno che dovesse accadere ai campeggiatori.

**Assicurazione per la responsabilità civile**

L'apertura del campeggio è subordinata alla stipulazione, da parte del titolare, di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.

Il regolamento di applicazione stabilisce le garanzie e i minimi di prestazione.

#### Art. 6

Il Dipartimento stabilisce nell'autorizzazione la capienza massima del campeggio, avuto riguardo alla sua ubicazione, alla superficie del terreno nonchè alle attrezzature.

**Capienza massima**

#### Art. 7

Il Dipartimento può imporre appropriate cinte in un campeggio quando ragioni di sicurezza o di estetica lo esigono.

**Cinte e insegne**

Per la segnalazione dei campeggi possono essere stabilite insegne uniformi.

#### Art. 8

Per il rilascio dell'autorizzazione è prelevata una tassa da un minimo di Fr. 50,— a un massimo di Fr. 500,—.

**Tasse**

Per l'esercizio del campeggio è prelevata inoltre una tassa annua da un minimo di Fr. 50,— a un massimo di Fr. 2.000,—, secondo l'importanza del campeggio stesso.

#### Art. 9

Ogni cambiamento nella persona del titolare o del gerente di un campeggio dev'essere autorizzato dal Dipartimento.

**Subingresso**

Chi intende subentrare al titolare dell'autorizzazione deve produrre la dichiarazione di cessione rilasciatagli dal precedente.

Il subingresso nella gerenza è autorizzato quando il subentrante provi di possedere i requisiti personali di cui all'articolo 3.

#### Art. 10

La chiusura temporanea o definitiva e la riapertura stagionale di un campeggio devono essere tempestivamente notificate al Municipio e al Dipartimento.

**Chiusura temporanea o definitiva e riapertura stagionale**

**B. CAMPEGGI  
OCCASIONALI :  
Norme speciali**

**Nozione  
di campeggio  
occasionale**

**Autorizzazione,  
procedura e  
requisiti**

**Art. 11**

E' campeggio occasionale ogni area adibita per breve durata e provvisoriamente alla erezione di tende o alla sosta di « roulotte » per un gruppo di persone.

**Art. 12**

L'apertura e l'esercizio di un campeggio occasionale sono soggetti a una speciale autorizzazione di polizia.

L'autorizzazione è concessa dal Dipartimento sentito l'avviso del Municipio del Comune in cui deve sorgere il campeggio.

Il regolamento di applicazione fissa le norme speciali applicabili e segnatamente i requisiti dei campeggi occasionali, come pure la procedura per la concessione dell'autorizzazione.

**Capo II**

**NORME IGIENICHE**

**Art. 13**

**Acqua potabile**

Ogni campeggio dev'essere dotato di un servizio idoneo di acqua potabile mediante l'allacciamento a un acquedotto o un impianto proprio che adempie ai requisiti di un acquedotto pubblico.

**Art. 14**

**Impianti igienici**

Ogni campeggio dev'essere dotato di impianti igienici adeguati alla sua capienza e ubicazione.

Il regolamento di applicazione ne stabilisce il numero e i requisiti tecnici.

**Art. 15**

**Scoli degli  
impianti igienici**

Gli scoli degli impianti igienici devono essere incanalati, mediante tubature coperte e a perfetta tenuta, in fosse di depurazione aventi capacità proporzionata al numero degli impianti cui sono collegate.

E' vietata, in particolare, l'immissione diretta di scoli non depurati nei laghi o nei corsi d'acqua.

**Art. 16**

**Raccolta ed  
eliminazione  
dei rifiuti**

Nel campeggio si deve provvedere, almeno una volta al giorno, alla raccolta e all'eliminazione dei rifiuti, come pure alla pulizia dei viali d'accesso e del terreno.

E' vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque dei laghi, dei corsi d'acqua o nei terreni circostanti.

**Art. 17**

**Misure in caso  
di malattie**

Il gerente è responsabile dell'esecuzione delle misure ordinate dalle Autorità sanitarie nei casi di malattie infettive o epidemiche.

**Art. 18**

**Pronto soccorso**

In ogni campeggio dev'essere organizzato un servizio di pronto soccorso adeguato all'importanza del campeggio medesimo.

Capo III  
TUTELA DELL'ORDINE

Art. 19

Il minorenni di età inferiore ai diciotto anni non può essere ammesso in un campeggio, salvo quando sia accompagnato dal padre, dalla madre, dal tutore o da altra persona maggiorenne che si renda garante del suo comportamento.

**Limiti di età**

Possono essere ammessi gruppi di minorenni appartenenti ad associazioni o a scuole, quando siano accompagnati da un docente o da un capo responsabile.

Art. 20

Il gerente del campeggio deve tenere in ogni tempo un piano dell'area occupata dai campeggiatori da cui risulti l'ubicazione di ogni tenda.

**Piano del campeggio; disciplina degli attendamenti**

Campeggi di vasta estensione sono suddivisi in settori. Ogni tenda del campeggio dev'essere numerata. Sulla notifica di polizia del campeggiatore dev'essere indicato il numero della tenda occupata.

Il gerente deve disciplinare l'erezione degli attendamenti in modo da facilitare l'accesso alle tende e ai servizi igienici e lo sgombero, in caso di necessità.

Art. 21

Un regolamento contenente le norme di ordine interno e richiamante le principali disposizioni di polizia dev'essere esposto in modo visibile, in ogni campeggio, con traduzioni in tedesco, in francese e, se del caso, in altre lingue.

**Regolamento interno**

Art. 22

Il gerente è responsabile del mantenimento dell'ordine e della tutela della moralità nel campeggio.

**Obblighi del gerente**

Art. 23

I Municipi sono tenuti a vigilare sul buon andamento dei campeggi e, in particolare, a tutelare l'ordine pubblico e la moralità, come pure a collaborare con l'Autorità cantonale nella esecuzione dei provvedimenti da quest'ultima adottati.

**Vigilanza dei Municipi e collaborazione con l'Autorità cantonale**

Capo IV  
NORME SUSSIDIARIE E DISCIPLINARI

Art. 24

Le domande di licenze riguardanti costruzioni da eseguire in un campeggio, presentate al Municipio in virtù delle norme della legge edilizia e dei regolamenti comunali, sono trasmesse per l'approvazione preventiva al Dipartimento delle opere sociali in virtù dell'art. 101 della legge sanitaria del 18 novembre 1954.

**Diritto applicabile**  
a) in materia sanitaria

Ogni domanda di licenza di costruzione dev'essere accompagnata dall'autorizzazione concessa dal Dipartimento in virtù dell'art. 2.

Il regolamento di applicazione stabilisce i modi per la presentazione della domanda.

#### Art. 25

b) in materia di esercizi pubblici

Chi ospita persone in un campeggio soggiace alle norme di cui agli art. 13, 14 e 15 della legge sugli esercizi pubblici del 12 novembre 1931.

Chi vende cibi, bevande o dà professionalmente alloggio in attendamenti stabili o rifugi analoghi è considerato esercente, giusta la legge sugli esercizi pubblici del 12 novembre 1931.

#### Art. 26

c) in materia di tasse di soggiorno

Sono applicabili le vigenti disposizioni cantonali in materia di tasse di soggiorno.

#### Art. 27

Multe per contravvenzioni; revoca della autorizzazione

Le infrazioni alle norme stabilite dalla presente legge e dal relativo regolamento di applicazione sono punite dal Dipartimento con multa da Fr. 20,— a Fr. 2.000,— giusta le norme della legge di procedura per le contravvenzioni.

L'autorizzazione è revocata dal Dipartimento quando il campeggio non fosse più conforme ai requisiti posti dalla legge, o il gerente venisse a mancare di uno dei requisiti di cui all'art. 3 della legge o se nel campeggio avvenissero, per mancanza di vigilanza imputabile al gerente, disordini o atti immorali.

La revoca comporta l'immediata chiusura del campeggio.

Contro la decisione di revoca l'interessato può ricorrere nel termine di quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è definitiva. Sono riservate le norme penali.

### Capo V

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 28

Notifica dei campeggi esistenti; norme transitorie

I Comuni sono tenuti a notificare immediatamente al Dipartimento i campeggi situati nella loro giurisdizione al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Per i campeggi esistenti all'entrata in vigore della presente legge verrà rilasciata una nuova autorizzazione, accertata l'esistenza dei requisiti di legge.

#### Art. 29

Regolamento d'applicazione

Il Consiglio di Stato emanerà il regolamento di applicazione.

#### Art. 30

Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.